

Allegato A

Convenzione tra l'Amministrazione Comunale e l'Associazione di volontariato Nuovamente ONLUS per l'organizzazione di interventi nell'ambito del progetto dimittendi c/o gli Istituti Penali di Reggio Emilia – Programma Attuativo 2018 - “Programma per l'esecuzione penale 2018”. Periodo novembre 2018 – ottobre 2019.

Premesso che:

- la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del Programma Attuativo 2018 del Piano di Zona per la salute e il benessere sociale 2018-2020, ha parzialmente finanziato il Programma per l'esecuzione Penale 2018, predisposto dall'Amministrazione Comunale, in accordo con la Direzione degli Istituti Penali di Reggio Emilia e UEPE, a favore della popolazione detenuta, internata e/o affidata;
- l'Associazione di volontariato NuovaMente ONLUS codice fiscale 91174780352, prevede nel proprio statuto aiuto e sostegno a persone in situazioni di difficoltà in modo particolare carcerati e donne in uscita da situazioni legate alla tratta, contribuendo al loro sviluppo umano e sociale, accogliendole in un luogo ospitale e fornendo loro strumenti per la crescita personale e lavorativa;
- il progetto locale dimittendi è rivolto a persone detenute che stanno scontando una pena residua non superiore ad un anno presso gli Istituti Penali di Reggio Emilia;

Fra

l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia (di seguito denominata Comune), rappresentata dalla Dr.ssa Germana Corradini, Dirigente del Servizio “Servizi Sociali-Intercultura” presso la cui sede è per la carica domiciliata e che agisce e stipula a nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'Art. 56 dello Statuto comunale e dell'Art. 48 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti

e

l'Associazione “Nuovamente” (di seguito denominata Associazione), con sede legale in Via dell'Aeronautica, 4 Reggio Emilia, C.F.: 91174780352, nella persona del Presidente e rappresentante legale Isacco Rinaldi nato a Castelnovo né Monti (RE) il 15/12/1971;

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di interventi diretti a sostegno di detenuti degli Istituti Penali di Reggio Emilia prossimi alla scarcerazione, cosiddetti dimittendi, per sostenere le necessità concrete delle persone in uscita e permettere loro di progettare la propria collocazione nei primi giorni fuori dal carcere attraverso l'organizzazione e attivazione di microprogetti individualizzati per supportare la persona nella fase di dimissione.

I beneficiari diretti delle azioni verranno identificati dall'equipe dimittendi (composta da operatori del Comune, del Carcere, dell'Ausl, Terzo settore...) che avrà valutato ogni situazione caso per caso, al fine di evidenziare eventuali bisogni, condividere informazioni socio-sanitarie rilevanti, in un'ottica di facilitazione dell'uscita, di supporto alla continuità terapeutica e/o di riduzione del danno.

L'equipe dimittendi condivide l'obiettivo progettuale rispetto alla singola persona in dimissione e agli eventuali interventi da effettuare.

L'Associazione s'impegna a sviluppare concretamente i microprogetti di uscita individuando le risorse necessarie per consentire alla persona di progettare la propria collocazione nei primi giorni fuori dal carcere.

L'attività dovrà prevedere:

- interventi a bassa soglia, dando un sostegno concreto alla sussistenza per i primi giorni fuori dal carcere e garantire un'uscita dignitosa (indumenti, buoni pasto, spese mediche,...)
- interventi di sostegno alla mobilità (biglietti per autobus, treni...) finalizzati al raggiungimento del contesto idoneo al percorso di reinserimento sociale;
- interventi di sostegno a spese sanitarie al fine di garantire continuità terapeutica alle persone coinvolte;
- interventi di ospitalità temporanea di breve periodo presso strutture di accoglienza del territorio;
- altri interventi ritenuti necessari per il sostegno del percorso in uscita, purché debitamente valutati dall'equipe dimittendi.

L'obiettivo principale è quello di accompagnare e facilitare il percorso di dimissione dalla detenzione di persone in condizione di fragilità socio-economica.

Art. 2 - Organizzazione dell'attività

L'Associazione s'impegna a fornire alle persone individuate quanto definito dall'equipe dimittendi, attraverso suoi volontari ed operatori che presteranno il loro contributo gratuitamente.

Per l'organizzazione concreta degli interventi è fondamentale il costante e puntuale raccordo dei soggetti che a diverso titolo partecipano all'equipe, ciascuno per le proprie competenze.

L'Associazione si impegna a garantire tempestività negli interventi.

In sede di consuntivo l'Associazione s'impegna a presentare la relazione di cui al successivo art. 7.

L'Associazione mette a disposizione n. 10/15 volontari per l'organizzazione complessiva degli interventi, che verranno affiancati da operatori dell'associazione stessa. Si precisa che nell'ambito della convenzione non si prevede il rimborso di spese relative a retribuzioni e oneri per personale dipendente o collaboratori a diverso titolo.

L'associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo di durata della convenzione e si impegna inoltre a dare comunicazione al Comune delle sostituzioni e/o interruzioni che, per giustificato motivo, intervenissero.

Volontari ed operatori devono avere rispetto dei diritti, della dignità, della cultura e delle difficoltà delle persone con cui vengono in contatto e l'attività deve essere prestata con la massima riservatezza. Si impegnano inoltre a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62 del 16.4.2013) e dal Codice di comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia consegnato contestualmente alla stipula della presente convenzione (cfr allegata ricevuta **Allegato B**).

Art. 4 – Assicurazione

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 - Formazione

Volontari ed operatori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione possono partecipare a momenti formativi specifici organizzati dal Comune e/o dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 6 - Durata

La presente convenzione decorre dal **1/11/2018** e avrà validità fino al **31/10/2019**.

Art. 7 - Rimborso spese

Per l'organizzazione e gestione delle attività oggetto della convenzione verrà corrisposto all'Associazione, a titolo di rimborso spese, la somma massima di **€ 2.500,00**, non soggetta ad IVA ai sensi della vigente normativa sul volontariato, da liquidare su presentazione della documentazione di spesa regolarmente quietanzata (fatture, scontrini fiscali, ricevute, quietanze dei premi assicurativi ecc.) e, per quanto non documentabile e per importi limitati, con dichiarazione del Presidente da rendersi ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/00, come previsto della vigente normativa sul volontariato e dalla Legge Regionale n. 12/05, per quanto ancora applicabile.

Tale somma verrà erogata in due soluzioni, su presentazione di idonea documentazione delle spese sostenute e richiesta di rimborso, nel rispetto della quota massima di **€ 2.500,00**.

Le spese ammesse al rimborso sono quelle relative all'assicurazione dei volontari impegnati, oltre a quelle per l'acquisto di materiale, beni, servizi connesse alle attività oggetto di convenzione.

Si precisa che nell'ambito della convenzione non si prevede il rimborso di spese relative a retribuzioni e oneri per personale dipendente o collaboratori a diverso titolo.

Al termine dell'attività oggetto della presente convenzione l'Associazione redigerà una relazione dettagliata sull'attività svolta (dati, tempistiche e criticità negli interventi...) da inviare al Comune e alla Direzione degli Istituti Penali.

Art. 8 - Supervisione

Alla supervisione del progetto sono preposti il Direttore della Casa Circondariale o proprio delegato e la Referente del Comune. Entrambi effettueranno, con modalità da concordare e se ritenuti necessari, incontri e verifiche dell'attività svolta.

Art. 9 – Sicurezza e riservatezza

L'associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'associazione può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'associazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'associazione potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'associazione stessa a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'associazione in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

L'associazione non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 10 Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016

Il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali divenuto pienamente efficace in tutti gli Stati dell'Unione europea il 25.05.2018 impone ai Titolari del trattamento dei dati personali di nominare i Responsabili del trattamento dei dati personali.

L'Articolo 28 del Regolamento UE 679/2016 prevede che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per il rispetto della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Reggio Emilia è Titolare del trattamento dei dati personali che detiene in ragione delle funzioni istituzionali svolte alla presente convenzione.

Poiché le attività previste dalla presente convenzione comportano in capo all'associazione il trattamento di dati personali la cui titolarità è del Comune di Reggio Emilia, è necessario designare l'associazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'Art.28 del Regolamento UE 679/2016 sino a scadenza della convenzione in essere e con le modalità di seguito descritte.

Le attività e gli interventi diretti al sostegno di detenuti degli Istituti Penali di Reggio Emilia prossimi alla scarcerazione (dimittendi), oggetto della presente convenzione, finalizzati a sostenere le necessità concrete delle persone in uscita e organizzare e attivare microprogetti individualizzati per la fase di dimissione, comportano il trattamento di dati personali relativi alle persone coinvolte nelle attività. Tali dati, di natura personale/sensibile/sanitaria/giudiziaria, i cui interessati sono le persone detenute presso gli Istituti Penali di Reggio Emilia prossime alla scarcerazione, sono trattati dal Comune di Reggio Emilia con finalità necessarie all'espletamento delle funzioni istituzionali sopra richiamate ed in modo particolare per adempiere agli obblighi previsti dalle seguenti normative: Legge n° 328 del 8/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", L.R. n°2 del 12/3/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", L.R. n° 3 del 19/2/2008 "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna".

L'associazione, in qualità di Responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali sopra indicati cui ha accesso nelle attività previste per l'esecuzione della convenzione, nel rispetto dei principi e nell'adempimento di tutti gli obblighi imposti ai Responsabili del trattamento dal Regolamento europeo 679/2016, così come previsto dall'Articolo 28 del Regolamento stesso.

Sottoscrivendo la presente convenzione il Responsabile del trattamento dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dal Regolamento n. 679/2016 e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie all'attuazione delle norme in esso prescritte.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Art. 11 - Stipula

La presente convenzione viene stipulata in una delle forme previste dalla legge, in esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi della vigente normativa sul volontariato.

Art. 12 - Inadempienze

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 gg., per provata inadempienza, da parte del Comune, di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardano in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 13 - Foro competente

Per ogni controversia è competente il Foro di Reggio Emilia.